

Decreto federale che approva un Accordo aggiuntivo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni

del 18 giugno 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 gennaio 2010²,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo aggiuntivo del 25 agosto 2009³ che modifica la Convenzione del 21 gennaio 1993⁴ tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un disegno di legge che disciplini l'attuazione dell'assistenza amministrativa convenuta nell'ambito dell'Accordo conformemente al modello dell'OCSE. Sino all'entrata in vigore della legge, è autorizzato a disciplinare mediante ordinanza l'attuazione dell'assistenza amministrativa.

Art. 3

¹ Il Consiglio federale dichiara nei confronti del Governo del Granducato del Lussemburgo che la Svizzera non concede l'assistenza amministrativa in materia fiscale se la domanda si basa su dati acquisiti illegalmente e che in tal caso chiederà l'assistenza giudiziaria.

² Il Consiglio federale si adopera per ottenere una dichiarazione equivalente da parte del Governo del Granducato del Lussemburgo.

RS 672.951.8

¹ RS **101**

² FF **2010** 1051

³ RU **2010** 5693

⁴ RS **0.672.951.81**

Art. 4

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010

Consiglio nazionale, 18 giugno 2010

La presidente: Erika Forster-Vannini
Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Pascale Bruderer Wyss
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum

Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 7 ottobre 2010.⁵

7 dicembre 2010

Cancelleria federale

⁵ FF 2010 3823